

Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 3
Data 30 marzo 2021.

Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2021.

L' anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 20.33 con modalità telematica.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

| 1. | Colombo | Umberto | Presente |
|-----|-----------|----------|----------|
| 2. | Bon | Luisella | Presente |
| 3. | Pussig | Tatiana | Presente |
| 4. | Concina | Sara | Presente |
| 5. | Grion | Corrado | Presente |
| 6. | Pelos | Alberto | Presente |
| 7. | Borin | Daniele | Presente |
| 8. | Silvestri | Alberto | Presente |
| 9. | Badin | Romina | Presente |
| 10. | Donda | Veronica | Assente |
| 11. | Baldassi | Sara | Presente |
| 12. | Togut | Nikola | Presente |
| 13. | Colugnat | Daniela | Presente |

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Umberto Colombo,** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomo.

COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

Moraro, 22 marzo 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla <u>regolarità tecnica</u> dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI f.to dott. Fabio Carlini

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla <u>regolarità contabile</u> dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il Sindaco f.to Umberto Colombo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0.1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui

al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a decorrere dall'anno 2021 dispone la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- il comma 599 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede l'esenzione dalla prima rata Imu 2021 per le specifiche attività che operano nei settori del turismo della ricettività alberghiera e degli spettacoli in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020 per favorire la ripresa delle attività economicamente più colpite dalla crisi pandemica;
- l'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020 prevede l'esenzione dei versamenti Imu per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2020 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2021.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Udita la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sara Baldassi, Nikola Togut e Daniela Colugnat), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:

| _ | Aliquota ordinaria | 0,92 per cento |
|--|---|----------------|
| _ | Aliquota terreni agricoli | 0,76 per cento |
| Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1 (una) unità nelle categorie C2, C6 e C7) L'aliquota si applica limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU. | | 0,56 per cento |
| Aliquota per le seguenti tipologie di fabbricati diverse da quelle precedenti: Immobili di categoria C1 Immobili di gruppo catastale "D" (con esclusione della categoria D10) | | 0,88 per cento |
| _ | Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità; | 0,10 per cento |
| _ | Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Beni merce). | 0,16 per cento |

2) di demandare agli uffici competenti la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sara Baldassi, Nikola Togut e Daniela Colugnat), resa per alzata di mano,

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Umberto Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Norberto Fragiacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione starà affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 6 al 21 aprile 2021 incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moraro, li 6 aprile 2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Alessandra Vecchiet

Deliberazione eseguibile

Addì, 30 marzo 2021

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Moraro, li **6 aprile 2021.**

IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO

(Alessandra Vecchiet)